



**COMUNE DI SULMONA
PROVINCIA DI L'AQUILA**

**REGOLAMENTO PER INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI E
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COSTI IN RELAZIONE
ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. del

INDICE

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

Articolo 2- Finalità

Articolo 3- Destinatari

Articolo 4- Ambito di applicazione

Articolo 5- Stato di bisogno

Articolo 6- Accertamento dello stato di bisogno

Articolo 7- Definizione del reddito

7Articolo 8- Interventi di minimo vitale e contributi "una tantum"

Articolo 9- Inquadramento del contributo economico in relazione ad altri benefici

Articolo 10- Modalità di presentazione della domanda

Articolo 11- Cause di esclusione

Articolo 12- Contributo economico a sostegno della retta di ricovero in strutture residenziali di tipo alberghiero

Articolo 13- Domanda ed istruttoria contributo integrativo per ospitalità giornaliero presso strutture residenziali di tipo alberghiero

Articolo 14- Quota per spese personali

Articolo 15- Pagamento spese funerarie per indigenti

Articolo 16- Decorrenza e rinvii normativi

Articolo 17- Trattamento dei dati personali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale nel rispetto dei principi della normativa vigente e nello specifico da quanto disposto all'art. 12 della legge 241/90, in relazione alla predeterminazione dei criteri e delle modalità; all'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Le suddette Leggi normano l'intervento degli Enti preposti alla prevenzione, all'eliminazione o alla diminuzione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

- 2- Il presente Regolamento è in linea con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89; di seguito D.P.C.M. 159/2013 e dalla delibera di Giunta Regionale n° 285/2016 “Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo”.

ART. 2 – FINALITA'

- 1- Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono finalizzati a
 - a) prevenire e rimuovere le situazioni di disagio e di rischio di povertà laddove l'assenza o l'insufficienza di reddito impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni primari.
 - b) prevenire e rimuovere le cause che possono determinare fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana delle persone e che potrebbero essere di ostacolo alla loro realizzazione e all'integrazione sia in ambito familiare che sociale.
 - c) prevenire l'istituzionalizzazione, garantendo la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza.
- 2- Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità programmate annualmente nel bilancio dell'Ente.
- 3- Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti in quanto hanno un carattere integrativo, temporaneo e non sostitutivo del reddito familiare.

- 4- Gli interventi previsti dal presente Regolamento vanno eventualmente ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati a supporto dei nuclei familiari e dei singoli; pertanto ai fini della loro quantificazione si tiene conto delle altre risorse percepite a vario titolo.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI

- 1- Sono destinatari dei contributi economici a sostegno del reddito previsti dal presente Regolamento i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti nel territorio comunale da almeno un anno che versino in una condizione di disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare e/o a rischio di istituzionalizzazione.
- 2- Eventuali deroghe in relazione al criterio temporale di residenza potranno essere valutate e concesse in casi particolarmente complessi, gravi e urgenti, oggetto di uno specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale.
- 3- I contributi economici sono erogati al nucleo familiare intendendosi per tale la famiglia anagrafica costituita dai coniugi, dai figli e dalle altre persone legate con essi conviventi.

ART. 4- AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione agli interventi e prestazioni sociali di seguito specificati:
 - a) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare
 - b) Integrazione rette per case di riposo
 - c) Spese funerarie per gli indigenti
- 2- Per le prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) (cfr. ad es. Assistenza domiciliare integrata, erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi socio sanitari accreditati) si applica il vigente Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno.

ART. 5- STATO DI BISOGNO

- 1- Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale, ossia il titolo che consente l'accesso ai contributi e prestazioni oggetto del presente Regolamento. E' definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. insufficienza del reddito inteso come reddito disponibile al nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono e in assenza di altri soggetti tenuti a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione del suddetto;
- b. verificarsi di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) per le quali i nuclei familiari possono trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà economica;
- c. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impungano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

- 1- L'accertamento dello stato di bisogno deve prevedere l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente e, ove possibile, anche dei familiari.
- 2- Lo stato di bisogno è accertato dal Servizio Sociale Professionale che, oltre alla valutazione della situazione reddituale, effettua colloqui con tutti i componenti del nucleo familiare al fine di approfondire la situazione socio-ambientale e lavorativa. Il Servizio Sociale Professionale può organizzare visite domiciliari, anche al fine di verificare le dichiarazioni rese dall'istante, nonché avvalersi dell'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.
- 3- Nella valutazione complessiva dello stato di bisogno, il Servizio Sociale Professionale valuta anche la sussistenza di eventuali redditi non assoggettabili ai fini IRPEF e, pertanto, non rientranti nella definizione del reddito; si considera pertanto qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito e da chiunque erogato (es. indennità di accompagnamento, invalidità civile, indennità di comunicazione ecc ...);
- 4- Nel caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile accedere ai contributi economici soltanto dopo che il richiedente abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti, quali il Patrocinio gratuito.

ART. 7 - DEFINIZIONE DEL REDDITO

- 1- La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. (del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)", così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89; di seguito

D.P.C.M. 159/2013. Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate all'atto della presentazione della richiesta, che devono permanere per tutta la durata dell'intervento.

- 2- Il limite di accesso ai contributi del "minimo vitale" è fissato in € 6.816,42 di valore ISEE (corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS); l'importo è adeguato annualmente con provvedimento della Giunta comunale. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per il soddisfacimento dei bisogni del vivere quotidiano più elementari. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
- 3- Per l'accesso al contributo *una tantum* il limite ISEE è fissato in € 9.360,00 (soglia del disagio). Per soglia del disagio si intende la condizione economica al di sotto della quale un individuo e il suo nucleo familiare possono iniziare a trovarsi in una condizione di difficoltà.
- 4- Il rispetto della soglia d'accesso I.S.E.E. non determina automatico diritto al contributo il quale è, comunque, sempre subordinato alla verifica della situazione socio-economica per la valutazione dell'effettivo stato di bisogno. La soglia di accesso I.S.E.E. è derogabile, nel caso in cui non risulti rappresentativa della situazione economica attuale dei richiedenti secondo la motivata istruttoria del Servizio Sociale Professionale.
- 5- Il beneficiario, pena la revoca del beneficio concesso, è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della propria situazione economica ai fini della ridefinizione del progetto d'intervento e dell'erogazione del beneficio economico.

ARTICOLO 8 – INTERVENTI DI MINIMO VITALE ED CONTRIBUTI “UNA TANTUM”

- 1- Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie sufficienti al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Sulmona assume, quale valore economico del “*minimo vitale*” l'importo annuo lordo di € 6.816,42, corrispondente al trattamento annuo minimo pensionistico erogato dall'INPS (l'importo è adeguato annualmente con provvedimento della Giunta comunale), rapportato alla scala di equivalenza dell'ISEE. La tabella di calcolo, con riferimento al trattamento pensionistico minimo, è la seguente:

n. componenti nucleo	Scala di equivalenza	Valore Ise/anno	Valore Isee/anno
1	1	6.816,42	6.816,42
2	1,57		10.701,78
3	2,04		13.905,49
4	2,46		16.768,39
5	2,85		19.426,79

La scala di equivalenza per i nuclei familiari con oltre 5 componenti si determina maggiorando di 0,35 il coefficiente, per ogni persona aggiunta.

- 2- Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base della valutazione socio-economica e familiare operata dal Servizio Sociale Professionale, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale può essere riconosciuto, mensilmente, un beneficio economico teso al raggiungimento del minimo vitale. L'importo massimo mensile non potrà comunque essere superiore ad € 400,00.
- 3- L'intervento economico di Minimo Vitale è, quindi, un contributo mensile in favore di nuclei familiari o dei singoli, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione, pagamenti utenze, canoni di locazione ecc...
- 4- L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 9 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.
- 5- Nell'arco temporale di due anni lo stesso beneficiario non potrà godere di contributi economici continuativi che superino la durata massima, complessivamente, di diciotto mesi.
- 6- Il beneficiario di contributi economici continuativi trascorsi i nove mesi di erogazione potrà ripresentare nuova domanda di contributo dopo tre mesi dall'ultima concessione qualora permanga lo stato di bisogno.
- 7- Non sussistono limiti temporali all'erogazione di tali contributi per soggetti in situazioni di disagio cronico, non diversamente superabili, legate ad esempio a specifiche invalidità, difficile re-inserimento nel mondo del lavoro ed età avanzata.
- 8- L'intervento economico *una tantum* è un contributo rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni imprevedute di varia natura connesse ad eventi e/o impreveduti quali per esempio:
 - a) il venir meno di un congiunto per morte;
 - b) sfratto per morosità;
 - c) pagamento di bollette di luce e gas d'importo particolarmente oneroso;
 - d) perdita del reddito da lavoro;
 - e) le spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;
 - f) Spese funerarie per gli indigenti
- 9- La spesa sostenuta o da sostenere, di cui al precedente comma del presente articolo, dovrà essere opportunamente documentata e l'importo massimo erogabile sarà di

€500,00. Il contributo economico “*una tantum*” potrà anche essere erogato in due tranches di € 250.00 ciascuna. L’intervento economico “*una tantum*” pari all’intero importo €500,00 non è ripetibile nello stesso anno solare.

ART. 9 - INQUADRAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE AD ALTRI BENEFICI

- 1- Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono erogati subordinatamente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo.
Il cittadino, informato dal Segretariato Sociale dell’Ente su tutte le agevolazioni erogabili sia a livello nazionale, sia a livello regionale che comunale deve provvedere a richiederle qualora abbia i requisiti di accesso.
- 2- Per la quantificazione dell’entità del contributo da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, si terrà altresì conto:
 - a) dell’entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall’Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del Terzo Settore o in seguito a specifiche iniziative e/o avvisi;
 - b) i contributi economici di minimo vitale non potranno essere erogati qualora l’entità delle prestazioni di natura socio-economica e previdenziale percepite da altri enti pubblici o da qualunque altro organismo di assistenza e beneficenza, da organizzazioni del terzo settore sia pari o superiore all’importo del contributo erogabile dal Comune.

ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1- La domanda, conforme al modello in allegato A, può essere presentata da parte dell’interessato, dal tutore, dall’amministratore di sostegno o dal curatore.
La suddetta domanda deve essere corredata da:
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica e dall’ ISE/ISEE sulla situazione economica, reddituale e patrimoniale;
 - Ultime tre buste paga di ogni familiare occupato;
 - Estratti conto degli ultimi 3 mesi per ogni componente del nucleo familiare;
 - Ricevute di affitto;
 - Ricevute mutuo prima casa;
 - Ricevute di utenze domestiche;
 - CUD e altre certificazioni reddituali
- 2- Il Comune ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per

l'istruttoria della domanda.

- 3- Le domande potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente in ogni momento, ma saranno valutate con cadenza mensile.
- 4- L'istruttoria è svolta dal Servizio Sociale Professionale che provvederà a comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

ARTICOLO 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1- Il contributo economico non è erogabile qualora il tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti dal presente Regolamento sia in contrasto con lo stato di bisogno dichiarato. L'intervento di aiuto economico è attivato, quindi, non soltanto con riferimento al dato reddituale (vedi art. 6 del presente Regolamento).
- 2- L'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giustificati motivi, interventi alternativi all'aiuto economico, proposti dal Servizio Sociale Professionale che coinvolgono le risorse personali e familiari dell'interessato.
- 3- L'intervento economico non può essere attivato in favore di soggetti i quali abbiano riportato negli ultimi tre anni dalla presentazione dell'istanza, con sentenza passata in giudicato, ovvero in applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p. (patteggiamento) condanna per i seguenti delitti: usura (art. 644 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316 ter c.p.), e truffa (art.640- 640 bis c.p.).

ARTICOLO 12 - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI TIPO ALBERGHIERO

- 1- Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano e dell'adulto in difficoltà in struttura residenziale di tipo alberghiero si intende: l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio qualora i soggetti richiedenti, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non siano in grado di pagare interamente la retta di ricovero;
- 2- L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano e all'adulto in difficoltà, che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
- 3- Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel comune di Sulmona prima dell'ammissione in struttura residenziale alberghiera, essendo irrilevante il cambiamento di residenza determinato dal ricovero, anche ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000.

ARTICOLO 13 - DOMANDA E ISTRUTTORIA PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA

- 1- Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'interessato o chi ne cura gli interessi deve presentare al Comune apposita istanza, conforme al modello in allegato B, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dall'attestazione ISE/ISEE riferita al nucleo familiare del richiedente e al nucleo familiare dei figli se non presenti nello stesso stato di famiglia.

Il nucleo familiare del beneficiario è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione del DSU. Il coniuge della persona richiedente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o di divorzio.

Se il richiedente ha figli non compresi nel proprio nucleo familiare, per ognuno deve essere calcolata una componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del richiedente la prestazione, ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

- 2- Il Comune ha, inoltre, facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda quali ad esempio:
 - a) Estratto conto bancario o postale delle ultime 3 mensilità;
 - b) CUD e altre certificazioni reddituali;
 - c) documentazione attestante la percezione dell'assegno di accompagnamento e/o invalidità civile
- 3- Il competente servizio istruirà la pratica calcolando sia la quota della retta di ricovero che può essere pagata direttamente dall'anziano con ricorso al proprio reddito o ai frutti derivanti da beni mobili e da beni immobili suscettibili di vendita o locazione, sia la quota a carico dei familiari tenuti eventualmente agli obblighi.
- 4- Il contributo economico comunale concesso a sostegno della retta di ricovero è soggetto a revisione biennale.
- 5- Nel caso di integrazione di rette di ricovero, gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento) che siano liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati a favore dell'Ente fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente in relazione ai conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente, il familiare o il legale rappresentante sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.
- 6- Il beneficiario, pena la revoca del beneficio concesso, è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della propria situazione economica ai fini della rideterminazione del contributo a sostegno della retta di ricovero.

ARTICOLO 14 - QUOTA PER SPESE PERSONALI

- 1- La quota per garantire le spese personali in disponibilità della persona inserita in struttura residenziale di tipo alberghiera è definita, in linea con le disposizioni regionali presenti nella D.G.R. n. 286/2016 “Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione del DPCM 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo” nel 30% del trattamento minimo pensionistico INPS. E’ in ogni caso garantita una quota almeno pari ad € 150,00 mensile per spese personali nel caso il richiedente sia titolare di sola di pensione di invalidità o abbia proventi inferiori al trattamento minimo pensionistico INPS.
- 2- E’ comunque lasciata nella disponibilità del beneficiario una somma di € 5.000,00 (franchigia) da destinare alle spese funerarie.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI

- 1- Le spese funerarie rientrano tra quelle che fanno parte della successione e ricomprendono le spese per il funerale e per la sepoltura. Di conseguenza, l’onere di pagare il funerale di un defunto spetta ai suoi eredi, se presenti. Prima ancora di essere un dovere giuridico, il pagamento di quanto occorre per garantire una degna sepoltura ad un congiunto è un dovere morale gravante sui familiari ed è per questo che, solo in casi particolari, il Comune supporta gli indigenti sostenendo la spesa complessiva del servizio funebre o una sua parte (mediante contributo “*una tantum*” ai sensi dell’art. 8).
- 2- Il Comune di Sulmona garantisce il funerale gratuito al defunto indigente che risulti privo di qualsiasi familiare o i cui familiari siano irreperibili. Il funerale dovrà essere svolto con le sole caratteristiche minime e verrà garantita l’inumazione (sepoltura a terra). Il servizio funerario gratuito, stante l’urgenza a provvedere, verrà affidato dal Comune all’impresa di pompe funebri con procedura di legge. Le spese che verranno prese in considerazione riguardano la cassa funebre e la vestizione nonché l’inumazione a terra. Qualora, successivamente all’erogazione del servizio e delle prestazioni, siano rintracciati parenti o affini che non si trovino nella condizione d’indigenza le spese sostenute dal Comune per il funerale dovranno essere rimborsate, dai suddetti, entro 90 giorni dal momento dell’individuazione.

Art. 16 - DECORRENZA E RINVII NORMATIVI

- 1- Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l’esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
- 2- Il presente Regolamento, una volta approvato, sostituisce il precedente.
- 3- Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia e il regolamento d’Ambito.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1- Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza; tali attività sono individuate dalla vigente disciplina tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è autorizzato, in favore dei soggetti pubblici competenti, il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
- 2- L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione ai benefici richiesti; la mancata comunicazione dei dati può pertanto impedire l'accesso alla prestazione.
- 3- La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avviene a norma delle leggi vigenti.
- 4- Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.